All. "A" alla Racc. n. 11010

STATUTO

Associazione **"DOCEMUS – Training-school theory practice for improving specialistic medicine ETS"**

ART. 1 - (Sede)

L'Associazione ha sede in Torrevecchia Teatina (CH) alla Via Valle Paro n. 8.

L'Associazione può istituire sedi secondarie e distaccate.

ART. 2 - (Definizione Scopo e Attività Istituzionali)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo dell'Associazione è:

Operare nei settori sociali e socio-sanitari;

Fornire assistenza nei Paesi in via di sviluppo;

Fornire istruzione e formazione teorico-pratica per il personale sanitario dei paesi in via di sviluppo, migliorando le competenze del personale attraverso attività di formazione teorico-pratica;

Dare assistenza tecnica necessaria a raggiungere la piena autonomia del personale locale fornito;

Organizzare specifici training per l'utilizzo di tecnologie sostenibili per i contesti locali;

Installare e migliorare i laboratori di analisi e ambulatori medici in strutture sanitarie già esistenti nei paesi in via di sviluppo.

Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale: (cfr. art. 5 CTS)

- Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lettera b CTS);

- Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lettera d CTS);

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lettera h CTS);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni (art. 5 lettera n CTS).

Può inoltre svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 CTS.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo Direttivo.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche esser esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ART. 3 - (Associati)

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Ogni associato ha parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e

secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

ART. 4 - (Quota Associativa)

La quota associativa deve essere versata da ciascun Socio sul conto corrente intestato all'Associazione, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasmissibile, restituibile e tanto meno rivalutabile.

L'ammontare della quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti, salvo ricorso al Consiglio Direttivo, comporta l'estinzione del rapporto associativo.

ART. 5 - (Volontari e Lavoratori)

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 6 - (Ammissione degli Associati)

Chi vuole entrar a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto va motivato e comunicato all'interessato che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

ART. 7 - (Recesso ed esclusione degli associati)

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al

Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

ART. 8 - (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli associati;

l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vice Presidente;

Il Segretario;

Il Tesoriere;

l’Organo di Controllo e/o il Revisore Legale (ove necessario).

ART. 9 - (Assemblea degli Associati)

Funzioni

L’assemblea degli associati:

nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e il Revisore;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulle responsabilità degli organi sociali;

delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;

approva i regolamenti;

delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;

delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;

delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

Convocazione

L’Assemblea è convocata dall’organo amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da

almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell’assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.

Diritto di voto

Tutti gli associati iscritti almeno da 90 (novanta) giorni hanno diritto di voto. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Svolgimento

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in

assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere alla riunione, in qualità di esperti, persone non associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificati tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è

presente il soggetto verbalizzante.

Maggioranze

L’assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressa dai presenti.

In seconda convocazione l’assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 10 - (Consiglio Direttivo)

Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.

E’ investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

convocare l’Assemblea degli Associati;

provvedere all’ammissione e all’esclusione degli Associati;

redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;

compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;

consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra imprese, o altre modalità simili o assimilate;

conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento dei singoli atti;

promuovere e organizzare gli eventi associativi;

compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza degli altri organi.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile da 3 (tre) ad 11

(undici) membri determinato dall'assemblea in sede di nomina oltre che dal "Past President". I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 5 (cinque) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettata. Essi sono rieleggibili.

Nella fase di elezione del Consiglio Direttivo, il Consigliere più anziano indice le elezioni e insedia il Comitato Elettorale costituito dal Segretario e da tre scrutatori, nominati dal Consiglio Direttivo. Tutte le candidature devono essere manifestate al Consiglio Direttivo con idonei mezzi, almeno tre giorni prima dell'Assemblea. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Il Comitato Elettorale provvede al conteggio dei voti ed alla proclamazione degli eletti.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente uno o più Vice Presidenti, un segretario e un Tesoriere con le modalità sopra

esposte. A ciascun votante è consegnato un numero di schede pari agli organi sociali da dover eleggere. Può essere espressa una unica preferenza per ciascun organo da eleggere. In caso di parità di voti, la precedenza è data dall'anzianità di iscrizione all'Associazione.

Nel caso di nomina di più Vice Presidenti le funzioni suppletive saranno demandate al più anziano in carica.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri consiglieri in carica provvedono a sostituirli, restando in carica sino alla scadenza del proprio mandati salva diversa volontà dell'Assemblea.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo ove nominato.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di

parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificati tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Doveri del Consiglio Direttivo

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi

ai sensi degli articoli 2393, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell’articolo 2475-ter del codice civile.

ART. 11 - (Presidente, Vice Presidente e Past President dell’Associazione)

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento della Associazione e, in caso di urgenza, quelli di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo, alla prima convocazione. Il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni dall’Organo Direttivo e altri organismi della Associazione e provvede ai rapporti con gli enti, le autorità e le pubbliche amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli atti e affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario. Il Presidente può inoltre provvedere all’apertura e alla gestione di rapporti bancari intestati all’Ente ed ha facoltà di conferire delega ad operare sugli stessi a persone di propria fiducia.

E’ eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione e coordinazione del lavoro. Dura in carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento momentaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, cui può delegare i compiti di ordinaria amministrazione.

In caso di impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di

determinati atti.

Il Presidente al termine del suo secondo mandato assume la qualifica di Past-President e di conseguenza il diritto a partecipare, vita natural durante, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - (Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente in carica nelle attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i soci e informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo.

E' consegnatario dell'archivio dei documenti dell'Ente e tiene l'elenco aggiornato dei soci.

ART. 13 - (Tesoriere)

Il Tesoriere in carica svolge nell'ambito del Consiglio Direttivo le seguenti funzioni:

cura la gestione del patrimonio dell'Associazione con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché dal presente Statuto;

sottoscrive congiuntamente al Presidente il bilancio preventivo e consuntivo;

effettua pagamenti e riscuote i versamenti per l'Associazione;

svolge le funzioni demandategli dal Consiglio nonché dal presente Statuto.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Tesoriere, il Consiglio dà incarico al consigliere più anziano di svolgere provvisoriamente le funzioni.

ART. 14 - (Organo di Controllo e Revisore Legale)

Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti dell'organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 codice civile.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea

nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 - (Patrimonio dell'Associazione)

Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti dai contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita all'articolo 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

ART. 16 - (Bilancio)

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un

bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e oneri dell'Ente. Il bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si da conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 17 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore. (Cfr. art. 9 CTS.).

Firmato in originale in calce e a margine dei fogli intermedi: Nubile

Giuseppe - Michele D'Ambrosio notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.